

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca “Scienze Politiche”

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Scienze Politiche (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività), nello specifico nella vasta gamma degli studi politici, è orientato alla formazione di ricercatori nelle discipline afferenti al dottorato e di professionisti per la dirigenza e il management pubblico, la diplomazia, le istituzioni e le organizzazioni europee e internazionali, il giornalismo e il mondo dei media, della documentazione, dei servizi socio-culturali, delle istituzioni paritarie.

2. Il corso è articolato nei seguenti curricula:

- 1) Governo e istituzioni
- 2) Studi di genere
- 3) Studi europei e internazionali

3. L'attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze metodologiche e quelle relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi;
- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

In particolare, l'attività formativa è articolata in:

a) attività comuni al Dottorato

- corso di metodologia avanzata della ricerca nelle aree fondamentali
- corso di competenze avanzate per il lavoro scientifico
- corso di formazione avanzata alla ricerca documentaria
- seminario annuale comune tenuto da un autorevole visiting professor internazionale presente per un adeguato periodo, così da poter lavorare intensamente con gli studenti - seminario permanente di discussione delle ricerche in atto

b) attività proposte dai Curricula

- lezioni tenute da esperti interni ed esterni al Curriculum
- corsi e seminari con il metodo di lettura e discussione di testi e la redazione di papers su temi specifici o su grandi questioni trasversali o su una tecnica di ricerca

- seminario annuale tenuto da un autorevole visiting professor internazionale
- c) attività specifiche dei programmi di formazione dottorale orientate al progetto di ricerca del dottorando - attività didattiche, letture, esercitazioni bibliografiche e di ricerca, partecipazione a seminari, convegni, workshop suggerite dal responsabile al dottorando.

È prevista la partecipazione dei dottorandi anche ad altre attività didattiche offerte nell'ambito:

- del Dipartimento di Scienze Politiche presso il quale il Dottorato è attivo
- di altre istituzioni o enti di ricerca pubblici o privati, nazionali e internazionali, riconosciute idonee dal Collegio dei docenti.

I dottorandi potranno avvalersi di periodi di soggiorno all'estero.

Articolo 3

Composizione del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela iscritti in via principale in una Università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41 comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzione e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisor e dei co-supervisor dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;

- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel [Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali](#), in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. I membri del dipartimento di Scienze

Politiche si considerano automaticamente invitati a partecipare alle sedute. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso, articolata per ciascun curriculum, si svolge con la seguente modalità:
 - valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso, articolata per ciascun curriculum, relativa ai posti riservati, si svolge con la seguente modalità:
 - valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30).
3. Nella prova di ammissione, a parità di punteggio, sarà dato accesso preferenziale, in aggiunta a quanto già espresso nei commi 3 e 4 dell'Art. 11 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo, a quei candidati che non abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca presso un altro dottorato.

Articolo 6

Supervisori e co-supervisori

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, entro i primi due mesi del primo anno di corso.
2. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisori e dei co-supervisori sono:
 - seguire con continuità la formazione e il percorso di ricerca del dottorando;
 - approvare gli eventuali soggiorni di ricerca all'estero;
 - fornire al Collegio, al termine di ogni anno, un parere scritto sull'attività del dottorando e in particolare un giudizio sull'elaborato in occasione della prova intermedia.

Articolo 7

Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano in forma scritta contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio supervisore, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - entro il 28 febbraio del primo anno di corso all'inizio di ogni anno accademico da ciascun dottorando d'intesa con il proprio supervisore e con il responsabile di programma – qualora si tratti di due docenti diversi, all'approvazione del Collegio dei docenti;
 - il piano formativo e di ricerca deve essere confermato e/o aggiornato entro il 31 dicembre del primo anno di corso da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio supervisore e con il responsabile del programma, e sottoposto all'approvazione del Collegio dei docenti.

2. I piani formativi e di ricerca, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento, per la verifica annuale da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8

Verifiche del profitto

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo e di ricerca, secondo le seguenti modalità da attuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno di corso:

- presentazione di una relazione scritta da parte del dottorando relativa alle attività formative svolte, alla propria attività di ricerca e allo stato di avanzamento della tesi di dottorato;
- formulazione, sulla base della relazione del dottorando e dell'attività di supervisione, del giudizio da parte del supervisore;
- presentazione della relazione e del relativo giudizio da parte del supervisore al Collegio dei docenti che verifica il completamento degli obblighi formativi di ciascun dottorando e decide sull'ammissione del dottorando all'anno successivo di corso.

Ciascun dottorando dovrà inoltre sostenere una prova intermedia tra il 18° e il 21° mese dall'inizio del dottorato stesso. La prova intermedia costituisce il momento di valutazione più importante prima della discussione finale della dissertazione e il suo esito è determinante per l'ammissione al terzo anno. Essa consiste nella presentazione e discussione di un capitolo di tesi (eventualmente anche sullo stato della questione), accompagnato da una relazione metodologica sul lavoro di ricerca da svolgere e un piano complessivo dettagliato della tesi, evidenziando anche eventuali problematiche emerse, da concordare con il supervisore. Il lavoro del dottorando oggetto della prova intermedia va presentato al Collegio e discusso di fronte ad un'apposita Commissione, di cui fa parte il supervisore.

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione dell'eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

- la frequenza alle lezioni e alle altre attività di formazione è obbligatoria. Sono consentite assenze non giustificate non superiori al 20% delle attività;
- il dottorando è tenuto a tenersi in contatto con il supervisore, in ordine allo sviluppo del programma di formazione e di ricerca, almeno una volta ogni due mesi. Inoltre:
- le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole, corsi, seminari fuori sede devono essere trasmesse alla Segreteria per la Ricerca dopo essere state approvate dal supervisore e dal Coordinatore;
- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia devono essere trasmesse alla Segreteria per la Ricerca dopo essere state approvate dal supervisore e dal Coordinatore;
- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero devono essere trasmesse alla Segreteria per la Ricerca dopo essere state approvate dal supervisore e dal Coordinatore;
- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero eccedenti i 6 mesi devono essere trasmesse alla Segreteria per la Ricerca dopo essere state approvate dal supervisore e dal Coordinatore e devono successivamente essere oggetto di Delibera del Collegio dei docenti;
- le richieste di rimborso devono essere autorizzate dal supervisore e dal Coordinatore e trasmesse alla Segreteria per la Ricerca.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

3. I dottorandi possono svolgere attività didattica di natura seminariale non retribuita, su temi e argomenti strettamente pertinenti alle loro ricerche, per un massimo di 40 ore annuali. Per ogni attività di questo genere, interna o esterna all'Ateneo, è necessaria l'esplicita autorizzazione del supervisore e del coordinatore del dottorato, che ne dispongono la relativa proposta di autorizzazione al Consiglio di Dipartimento.

I dottorandi non possono essere nominati cultori della materia prima di aver superato la prova intermedia, e in ogni caso non possono far parte di Commissioni di esami prima di essere stati ammessi al terzo e ultimo anno del dottorato. [questo comma non è presente nello schema tipo: valutare]

Articolo 10

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

- missioni in Italia e all'estero;
- iscrizioni a convegni, seminari, ecc., comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- materiali di consumo per la ricerca (es. supporti audiovisivi, fotocopie, materiale di cancelleria elettrica e/o elettronica);
- spese di pubblicazione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue);
- volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale;
- supporti informatici alla ricerca (es. licenze software);
- ogni altro bene/servizio che a insindacabile giudizio del Collegio dei docenti risulti idoneo allo svolgimento della ricerca dei dottorandi

Art. 11

Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche.
2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti a Roma Tre e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.
3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori, entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 gennaio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sull'ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 12

Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.